

# **Regolamento disciplinante i rapporti fra i soci sovventori e CFT società cooperativa**

## **Art. 1**

Il presente regolamento disciplina l'emissione e la gestione di quote dei soci sovventori ai sensi dell'art. 18 e successivi dello Statuto sociale nel rispetto dell'art. 4 della L. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

## **Art. 2**

I conferimenti dei soci sovventori possono essere fatti sia in denaro che in natura, formano il Fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa.

L'importo minimo sottoscrivibile è pari a 20 azioni corrispondenti ad € 500,00 (cinquecento/00).

Le azioni dei soci sovventori devono contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 del C.C., nonché la specifica denominazione "azione di socio sovventore".

In esse, inoltre, dovrà essere indicato il termine di scadenza del periodo minimo di durata ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso come stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di emissione delle azioni.

## **Art. 3**

Le azioni dei soci sovventori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura massima di 2 punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Alle azioni dei soci sovventori viene altresì attribuito il diritto di prelazione nel rimborso del capitale nella eventuale liquidazione della società, nonché il diritto alla postergazione rispetto al capitale ordinario nella eventuale riduzione del capitale per perdita.

## **Art 4**

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non possono superare più di 1/3 dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

Fermo restando il limite di cui al precedente comma, ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero massimo di 5 voti, in base al numero delle azioni possedute e da determinarsi come segue:

- da 20 a 400 azioni possedute n. 1 voto
- da 401 a 800 azioni possedute n. 2 voti
- da 801 a 1.300 azioni possedute n. 3 voti
- da 1.301 a 2.000 azioni possedute n. 4 voti
- oltre 2.000 azioni possedute n. 5 voti

Qualora, per qualunque motivo i voti spettanti ai soci sovventori vengano a superare il limite di 1/3 dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, essi verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti ed il numero dei voti ad essi attribuiti.

L'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite predetto.

I sovventori, ed i loro rappresentanti, qualora si tratti di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori; la maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve comunque essere costituita da soci cooperatori o da loro rappresentanti.

Il collocamento ed il trasferimento delle azioni dei soci sovventori sono subordinati al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sottoscrizione non integrale il fondo per il potenziamento aziendale verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni fino all'importo determinato dall'Assemblea di emissione e nelle medesime condizioni.

#### Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio sovventore, oltre a quanto previsto per i soci cooperatori, nella richiesta dovrà specificare il numero delle azioni che intende sottoscrivere nonché l'indicazione del periodo di permanenza minima nella compagine sociale in relazione alla durata del piano aziendale.

#### Art. 6

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento del 25% delle azioni sottoscritte da effettuarsi all'atto della sottoscrizione;
- 2) al versamento del restante importo del valore nominale dei titoli sottoscritti nei tempi stabiliti dal consiglio di amministrazione
- 3) all'osservanza dello Statuto sociale, del presente regolamento e delle delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori.

#### Art. 7

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o a rimborsare le azioni dei soci sovventori nei limiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 2522 del C.C., nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

La richiesta di vendita alla cooperativa delle azioni di socio sovventore deve avvenire, a pena di nullità, tramite raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione in cui vengono indicati le generalità del richiedente ed il valore delle azioni di cui si chiede il riacquisto.

#### Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione delle azioni dei soci sovventori in ordine all'emissione, all'eventuale riacquisto e alle procedure di sottoscrizione, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento e nell'interesse della cooperativa e dei soci.